



COMUNE DI VIGOLZONE
PROVINCIA DI PIACENZA

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

INDICE

Titolo I

Norme generali di classificazione degli impianti

- Art. 1 – Finalità del regolamento
- Art. 2 – Classificazione degli impianti
- Art. 3 – Affidamento della gestione
- Art. 4 – Riserva di utilizzo

Titolo II

Condizioni generali per l'affidamento della gestione degli impianti di base

- Art. 5 – Modalità di affidamento

Titolo III

**Condizioni generali per l'affidamento della gestione degli impianti di 1^a
livello**

- Art. 6 – Modalità di affidamento
- Art. 7 - Condizioni della gestione
- Art. 8 – Convenzioni

Titolo IV

Disposizioni finali ed applicazione del regolamento

- Art. 9 – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 10 – Entrata in vigore

Approvato con delibera C.C. n. _____ del _____.

Titolo I

NORME GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi a Istituti scolastici, nonché di quelli che il Comune ha in disponibilità da altri soggetti in forza di regolare contratto.

2. Gli impianti sportivi comunali di cui sopra sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e attrezzati per una o più attività sportive, da esercitare anche a livello agonistico.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.

L'uso degli impianti è garantito a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato sulla base dei seguenti criteri:

- precedenza per associazioni con sede legale sul territorio comunale;
- precedenza per le società/associazioni con maggior numero di iscritti;
- predisposizione di calendario che ad inizio stagione individui per ogni società/associazione i giorni e le fasce orarie d'utilizzo;
- riserva oraria " libera " per l'uso dell'impianto da parte di singoli privati.

4. L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5. Viene quindi regolamentato l'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali.

Art. 2 - Classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi del Comune di Vigolzone, con riferimento ai criteri e alle definizioni accreditate in letteratura sportiva, vengono classificati in impianti sportivi di base, impianti di 1[^] livello ed impianti di 2[^] livello.

a) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE – Ospitano, attività monotematiche e politematiche che favoriscono la coesione sociale e l'aggregazione di fasce di cittadinanza tendenzialmente "deboli" dal punto di vista meramente sportivo; hanno caratteristiche tecniche riconducibili alla pratica di una o più discipline sportive finalizzate alla promozione dell'esercizio motorio di ogni età, in forma dilettantistica e ricreativa.

b) IMPIANTI SPORTIVI DI 1[^] LIVELLO - Impianti che possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e strutturali legate ad una gestione sportiva ma non consentono di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale.

c) IMPIANTI SPORTIVI DI 2[^] LIVELLO – Impianti che, per caratteristiche tecniche e strutturali, oltre alla gestione sportiva, consentono di sviluppare anche attività di tipo commerciale e imprenditoriale.

2. In sede di prima applicazione, gli impianti sportivi del Comune di Vigolzone vengono classificati come segue:

a) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE:

- Palestre e impianti annessi alle scuole secondarie di ogni ordine e grado di Vigolzone - spazio attività motoria, ginnastica, pallavolo, mini volley, pallacanestro, mini basket, attività sociali e ricreative se compatibili con la normale programmazione scolastica;

b) IMPIANTI SPORTIVI DI 1[^] LIVELLO :

- Campo sportivo di Vigolzone, con annesso campo di allenamento - calcio e tutte le attività della FIGC e amatoriali.

- Palestra polifunzionale comunale di via C.A. Dalla Chiesa congiuntamente al campo da tennis/calciotto – Volley, basket, tennis, calciotto, attività ginniche ecc.

c) IMPIANTI SPORTIVI DI 2[^] LIVELLO:

– Piscina coperta, palestra annessa, reception e locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande;

3. La Giunta Comunale con propria deliberazione decide in merito al raggruppamento degli impianti esistenti e di quelli di nuova eventuale costruzione provvedendo anche alla contestuale classificazione secondo la casistica di cui al comma precedente.

Art. 3 - Affidamento della gestione

1. Per gestione dell'impianto sportivo si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale per l'uso di tali strutture.

2. Gli impianti sportivi di base, individuati nel precedente articolo 2, comma 2, lett.a), costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche per cui l'uso, nelle ore libere da impegni scolastici, e' regolato in conformità alle norme di cui alla legge nr. 23/1996.

Qualora non venga esercitata direttamente dal Comune, la gestione delle palestre in orario extrascolastico viene affidata preferibilmente ai soggetti di cui al successivo comma 3.

3. Gli impianti sportivi di 1[^] livello vengono affidati in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

4. Gli impianti sportivi di 2[^] livello vengono affidati in gestione ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica.

Art. 4 - Riserva di utilizzo

1. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente per propri fini e manifestazioni gli impianti sportivi affidati in gestione a terzi, fatto salvo l'impegno a risarcire eventuali danni provocati.

TITOLO II

CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI BASE

Art. 5 – Modalità di affidamento

1. Il Comune può affidare in via diretta la gestione della palestra annessa alle strutture scolastiche del capoluogo in orario extra scolastico, ai sensi dell'art. 3, comma 2 c) della L.R. 6/07/2007 n.11, trattandosi di impianto a spiccata rilevanza sociale e con caratteristiche atte a consentire lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio comunale.
2. Il Comune individua l'affidatario della gestione dell'impianto tra i soggetti di cui al precedente art. 3, comma 3, in grado di soddisfare alle seguenti condizioni:
 - a) sede nel territorio comunale oppure operatività con incidenza significativa – per dimensionamento e diffusione della propria attività – nel medesimo territorio comunale;
 - b) compatibilità dell'attività esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - c) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto, tenuto conto degli indirizzi provinciali sulla necessità di valorizzazione delle palestre come luogo di pratica delle attività sportive maggiormente praticate dalle fasce femminili, con l'obiettivo di favorirne la funzione di aggregazione;
 - d) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria, con particolare attenzione ai giovani, ai diversamente abili, agli anziani;
 - e) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - f) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta all'affidatario.
3. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di cui al presente titolo avviene mediante convenzione, secondo quanto disposto dal successivo art. 8.
4. Le tariffe orarie di cui all'art. 8, comma 1, lett. p) sono stabilite dall'Amministrazione Comunale previo accertamento e omologazione con quelle praticate dai comuni della provincia proprietari di locali simili.

TITOLO III

CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 1^ GENERAZIONE

Art. 6 - Modalità di affidamento

1. Il Comune affida la gestione degli impianti sportivi di cui al presente titolo nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta solo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 11/2007.

Art. 7 - Condizioni della gestione

1. Le condizioni della gestione vengono disciplinate da apposito avviso pubblico, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) radicamento del gestore nel tessuto sportivo e sociale del territorio in cui è presente l'impianto sportivo;
 - b) svolgimento di attività sportiva analoga a quella a cui è stata destinata la struttura sportiva;
 - c) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

- d) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo alle società ed associazioni sportive che ne facciano richiesta all'affidatario;
- e) mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo quale centro di aggregazione della comunità locale;
- f) promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;
- g) promozione delle diverse forme di partecipazione con particolare attenzione al coinvolgimento del volontariato e degli anziani.

2. Nell'avviso pubblico di cui al precedente comma 1 vengono inoltre indicati:

- la tipologia della procedura di selezione, differenziata in ragione della diversa tipologia e rilevanza dell'impianto;
- la valutazione della convenienza economica dell'offerta;
- la durata massima dell'affidamento, con la previsione di criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con il Comune, è disposta a fare sull'impianto;
- altri eventuali criteri di valutazione delle offerte che il Comune ritenga valide ed opportune.

Art. 8 - Convenzioni

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi di cui al presente titolo avviene mediante convenzione indicante per ogni impianto:

- a) oggetto della convenzione;
- b) descrizione dell'impianto;
- c) durata della gestione;
- d) attività di gestione e manutenzione ordinaria;
- e) manutenzione straordinaria;
- f) migliorie;
- g) oneri a carico del gestore;
- h) canone;
- i) contributo del Comune a sostegno della gestione;
- j) modalità di utilizzo dell'impianto;
- k) uso gratuito dell'impianto da parte del Comune;
- l) responsabilità e obblighi assicurativi;
- m) vigilanza e segnalazioni;
- n) cauzione;
- o) verbale di consegna e riconsegna;
- p) tariffe;
- q) decadenza e recesso;
- r) divieto di subappalto;
- s) risoluzione delle controversie;
- t) monitoraggio dei costi e dei benefici derivanti dalla gestione;
- u) spese contrattuali.

2. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 6 e 7 della legge regionale 11/2007.

3. Il Comune potrà riconoscere contributi economici a sostegno della gestione.

4. Le convenzioni con i soggetti affidatari della gestione dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto, dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI ED APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 9 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di cui alla L.R. 6/07/2007 n. 11 nonché a quella di settore vigente.
2. Fino alla loro naturale scadenza rimangono valide ed efficaci le convenzioni in essere.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.